

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1994

sull'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Comunità europea

(94/998/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 54, paragrafo 2, l'ultima frase dell'articolo 57, paragrafo 2, gli articoli 66, 73 C, paragrafo 2, gli articoli 87, 99, 100 A, 113, 130 S, paragrafo 1, e 235, in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la Carta europea dell'energia è stata firmata il 17 dicembre 1991 dalle Comunità europee e dai loro Stati membri;

considerando che i firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati a concludere un trattato sulla Carta dell'energia per conferire ai principi e agli obiettivi definiti in detta Carta un contesto giuridico internazionale sicuro e vincolante;

considerando che l'applicazione della Carta europea dell'energia costituisce una posta in gioco fondamentale per il futuro dell'Europa onde consentire agli Stati membri della Comunità degli Stati indipendenti e ai paesi dell'Europa centrale e orientale di sviluppare il loro potenziale energetico contribuendo a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;

considerando che è opportuno consolidare l'iniziativa e il ruolo centrale della Comunità consentendole di partecipare appieno all'attuazione del trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che l'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia contribuirà a realizzare gli obiettivi della Comunità europea;

considerando che la Comunità europea è competente per parti del trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che l'utilizzo dell'articolo 73 C, paragrafo 2 del trattato quale fondamento giuridico per questa decisione è necessario poiché il trattato sulla Carta dell'energia impone taluni obblighi alle Comunità riguardo agli spostamenti di capitali e i pagamenti fra le Comunità e gli Stati terzi parti del trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che la Comunità europea ha una competenza esterna in quanto sono interessati atti di legislazione interna adottati sulla base dell'articolo 235 del trattato;

considerando che queste disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia dovrebbero essere applicate dalla Comunità europea su base provvisoria, in conformità con le proprie disposizioni, fatti salvi la procedura e il fondamento giuridico richiesti per la successiva approvazione da parte della Comunità europea del trattato sulla Carta dell'energia,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

La Comunità europea applica su base provvisoria sin dal momento della firma il trattato sulla Carta dell'energia nell'ambito della propria competenza e per le questioni disciplinate dal trattato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 372 del 28. 12. 1994, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 18 del 23. 1. 1995.

Il testo del trattato è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MERKEL